SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2002.

Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Palermo in occasione dell'incontro internazionale per la pace del 1º, 2 e 3 settembre 2002. (Ordinanza n. 3241).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Palermo in occasione dell'«Incontro internazionale per la pace - religioni e culture tra conflitto e dialogo», che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2002, che si articola in convegni e manifestazioni religiose cui parteciperanno numerosi ed autorevoli rappresentanti di tutte le confessioni religiose del mondo nonché migliaia di fedeli provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'estero;

Ravvisata la necessità di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2 della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate ad assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno all'incontro, ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la funzionale mobilità, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Visto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Palermo è nominato commissario delegato per la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro internazionale in premessa assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti al convegno ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2002, nonché per gli aspetti inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche con riferimento ai profili concernenti l'informazione e la segnaletica di sicurezza.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per le finalità di cui all'art. 1, ricorre, ove necessario, alla trattativa privata, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. Il commissario delegato di cui all'art. 1, può altresì avvalersi delle deroghe in materia urbanistica, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, è autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.

Art. 3.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza graveranno sulle disponibilità del comitato organizzatore del convegno, eventualmente integrate da risorse finanziarie appositamente stanziate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, varie unità nazionali. (Decreto n. 31368).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto Ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 8 gennaio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Sirti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a n. 1.284 unità ai sensi dell'art. 1 e n. 152 unità ai sensi dell'art. 5 del sopracitato decreto interministeriale;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sirti S.p.a. - codice Istat n. 31622 - intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 1.284 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., sede legale in Cassina de' Pecchi (Milano), ed unità nazionali così come elencate nell'allegato n. 1 che è parte integrante del presente provvedimento per

un numero massimo di 1.284 lavoratori, codice Istat: 31622 - numero matricola I.N.P.S. 4900652620, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

ALLEGATO 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CIGS
PER CRISI AZIENDALE PRIMO SEMESTRE 2002
decreto ministeriale 6 giugno 2001, art. 1
(proroga legge n. 176/1998)

Località - Province	Numero massimo lavoratori sospesi in CIGS
Staff:	
Milano/Cassina de' Pecchi	36
Roma	5
TOTALE . . .	41
Unità operative:	
Alessandria	22
Ancona/Osimo	19
Bari	98
Benevento	6
Cagliari/Sestu	83
Cosenza/Castrovillari/S. Marco Argentano	57
Catania/Acireale/Belpasso/Motta S. Anastasia	68
Catanzaro/Pianopoli	36
Firenze/Calenzano	39
Frosinone	76
Genova/Sant'Olcese/Serra Riccò	38
Latina/Fondi	42
Lecce/Nardò	3
Milano/Cassina de' Pecchi/Senago/Cormano	42
Napoli/Casandrino	114
Nuoro/Macomer	70
Palermo/Campofelice Roccella	65
Pesaro	17
Pescara	6
Pisa	4
Reggio Calabria/Gioia Tauro	9
Roma	127
Salerno/Atena/Battipaglia	33
Sassari	4
Torino/Leini	85
Udine/Pasian di Prato/Amaro	44
Venezia/Mestre	10
Verona/Soave	26
TOTALE . . .	1.243
TOTALE GENERALE . . .	1.284

02A11045

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, unità di Asti, Belluno, Bologna, Bolzano, Ferrara, Livorno, Novara, Perugia, Pordenone, Treviso e Varese. (Decreto n. 31369).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il com-

pletamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 18 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Sirti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a n. 1.284 unità ai sensi dell'art. 1 e n. 152 unità ai sensi dell'art. 5 del sopracitato decreto interministeriale;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sirti S.p.a. - codice Istat n. 31622 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell' art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 152 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., sede legale in Cassina de' Pecchi (Milano), ed unità nazionali così come indicate nell'allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento per un numero massimo di 152 lavoratori, codice Istat n. 31622, numero matricola I.N.P.S. 4900652620, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

ALLEGATO 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CIGS
PER CRISI AZIENDALE PRIMO SEMESTRE 2002
decreto ministeriale 6 giugno 2001, art. 5 (nuova concessione)

Località - Province	Numero massimo lavoratori sospesi in CIGS
Unità operative:	
Asti	10
Belluno/Lentiai	11
Bologna	45
Bolzano/Bressanone/Lana	5
Ferrara	10
Livorno/San Vincenzo	3
Novara/Cameri	2
Perugia	5
Pordenone/Porcia/Zoppola	16
Treviso/Loria/Mareno di Piave	39
Varese	6
TOTALE . . .	152
TOTALE GENERALE . . .	152

02A11046

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani, unità di Caresanblot e Cusago. (Decreto n. 31370).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 12 febbraio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Padovani S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Padovani S.p.a - codice Istat 31.62.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 19 febbraio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 80 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Padovani S.p.a., sede legale in Cusago (Milano), unità di Cusago (Milano), per un numero massimo di 67 unità lavorative; Caresanablot (Vicenza) per un numero massimo di 13 unità lavorative; codice Istat 31.62.0 (numero matricola INPS 4914236632), per il periodo dal 19 febbraio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11047

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unità di Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Oristano, Reggio Calabria e Sassari. (Decreto n. 31371).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 8 gennaio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Sielte S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 1.184 unità;

Visto il successivo verbale siglato in data 13 marzo 2002, che recepisce ed integra il sopracitato verbale dell'8 gennaio 2002, con il quale si è precisato che il ricorso alla Cigs interesserà 865 lavoratori ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 e 319 lavoratori ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto interministeriale;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sielte S.p.a., codice Istat 45.34.0, intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 319 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sielte S.p.a., sede legale in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di:

Cagliari, per un numero massimo di 48 unità lavorative;

Oristano, per un numero massimo di 28 unità lavorative;

Sassari, per un numero massimo di 55 unità lavorative;

Cosenza, per un numero massimo di 108 unità lavorative;

Catanzaro, per un numero massimo di 70 unità lavorative;

Reggio Calabria, per un numero massimo di 57 unità lavorative;

Codice Istat 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 7038539243) per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1. è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11048

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.T., unità di Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Ravenna e Roma. (Decreto n. 31372).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 23 gennaio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 138 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.CO.T. S.p.a., codice Istat 45.34.0, intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 24 dicembre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 138 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.CO.T. S.p.a., sede legale in Forlì, unità di:

Forlì, per un numero massimo di 35 unità lavorative;

Pesaro, per un numero massimo di 18 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 35 unità lavorative;

Ferrara, per un numero massimo di 4 unità lavorative;

Firenze, per un numero massimo di 4 unità lavorative;

Grosseto, per un numero massimo di 22 unità lavorative;

Ravenna, per un numero massimo di 20 unità lavorative;

codice ISTAT 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 3200905274) per il periodo dal 24 dicembre 2001 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11049

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cet Costruzioni elettriche telefoniche, unità di Ancona, Arezzo, Grosseto e Siena. (Decreto n. 31373).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 21 gennaio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Cet S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione sala-

riale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Cet - Costruzioni elettriche telefoniche S.p.a., codice Istat 45.34.0 - intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1º febbraio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 51 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Cet - Costruzioni elettriche telefoniche S.p.a., sede legale in San Gimignano (Siena), unità di:

Siena, per un numero massimo di 14 unità lavorative;

Arezzo, per un numero massimo di 6 unità lavorative;

Grosseto, per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Ancona, per un numero massimo di 8 unità lavorative;

codice Istat 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 7501732564) per il periodo dal 1º febbraio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11050

DECRETO 1º agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A., unità di Aprilia, Capurso, Castelmaggiore, Ciampino, Crispiano, Falconara Marittima, Fiorenzuola D'Arda, Lecce, Malagnino, Oriago di Mira, Perugia e Sangemini. (Decreto n. 31374).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1º agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 7 novembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società I.T.E.A. S.p.a. e le competenti OO.SS. di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 209 unità;

Visto il successivo verbale siglato in data 11 marzo 2002, che recepisce ed integra il sopracitato verbale del 7 novembre 2001, con il quale è stato concordato con le OO.SS. un aumento delle unità lavorative poste in CIGS, da 209 a 253;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.T.E.A. S.p.a. - codice ISTAT 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti, n. 253, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Visto il verbale d'accordo siglato, in data 16 luglio 2002, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale le parti, preso atto dell'avvenuta dichiarazione, da parte del tribunale di Piacenza, con sentenza del 10 aprile 2002, dello stato di insolvenza della società in questione e della successiva ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con decreto del predetto tribunale del 19 giugno 2002, hanno concordato la presentazione, da parte del commissario straordinario della società I.T.E.A., dell'istanza finalizzata ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si sensi dell'art. 7, comma 10-*ter,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società a decorrere dal 10 aprile 2002, in quanto la società, pur se in amministrazione straordinaria, presenta concrete prospettive di risanamento e di continuazione dell'attività e ripresa di quella attualmente sospesa;

Ritenuto pertanto di concedere il trattamento di cui trattasi limitatamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 9 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 253 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.T.E.A. S.p.a., sede legale in Milano, unità di Aprilia (Latina), per un numero massimo di 27 unità lavorative; Ciampino (Roma), per un numero massimo di 45 unità lavorative; Capurso (Bari), per un numero massimo di 30 unità lavorative; Crispiano (Taranto), per un numero massimo di 23 unità lavorative; Lecce, per un numero massimo di 41 unità lavorative; Perugia, per un numero massimo di 30 unità lavorative; Falconara Marittima (Ancona), per un numero massimo di 8 unità lavorative; Sangemini (Terni), per un numero massimo di 3 unità lavorative; Castelmaggiore (Bologna), per un numero massimo di 5 unità lavorative; Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), per un numero massimo di 5 unità lavorative; Malagnino (Cremona), per un numero massimo di 5 unità lavorative; Oriago di Mira (Venezia), per un numero massimo di 31 unità lavorative.

Codice I.S.T.A.T.: 32.20.2 (numero matricola I.N.P.S. 6101013891).

Limitatamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 9 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11051

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.I.T., unità di Bastia Umbra e Legnano di Vicopisano. (Decreto n. 31375).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1º agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 12 febbraio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società S.E.I.T. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.E.I.T. S.r.l. - codice I.S.T.A.T 45310 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1º febbraio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 34 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.E.I.T. S.r.l., sede legale in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di Lugnano di Vicopisano (Pisa), per un numero massimo di 10 unità lavorative; Bastia Umbra (Perugia), per un numero massimo di 24 unità lavorative.

Codice ISTAT 45.31.0 (numero matricola I.N.P.S. 3013147128), per il periodo dal 1º febbraio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11052

DECRETO 1º agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma, unità di Albenga, Baldichieri D'Asti, Bergamo, Carbonara Ticino, Castegnato, Genova, Leini, Locate, S. Rocco Bernezzo, Salò, Sanremo e Savona. (Decreto n. 31376).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 18 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Rete Gamma S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 224 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Rete Gamma S.p.a. - codice ISTAT 45310 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 dicembre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 224 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Rete Gamma S.p.a., sede legale in Bergamo, unità di Leini (Torino), per un numero massimo di 42 unità lavorative; Carbonara Ticino (Pavia), per un numero massimo di 13 unità lavorative; Salò (Brescia), per un numero massimo di 23 unità lavorative; Locate (Lodi), per un numero massimo di 4 unità lavorative; Bergamo, per un numero massimo di 10 unità lavorative; Savona, per un numero massimo di 22 unità lavorative; Sanremo (Imperia), per un numero massimo di 25 unità lavorative; Albenga (Savona), per un numero massimo di 24 unità lavorative; Baldichieri D'Asti (Asti), per un numero massimo di 10 unità lavorative; S. Rocco Bernezzo (Cuneo), per un numero massimo di 10 unità lavorative; Castegnato (Brescia), per un numero massimo di 10 unità lavorative; Genova, per un numero massimo di 31 unità lavorative.

Codice ISTAT 45310 (numero matricola I.N.P.S. 1201771696) per il periodo dal 27 dicembre 2001 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11053

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C. Italia, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 31379).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. O.M.C. Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30757, datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30778 del 21 febbraio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 settembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30757, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C. Italia, con sede in Pastorano (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 3 marzo 2002 al 2 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2001 con decorrenza 3 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11054

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, unità di uffici e stabilimenti di Omegna. (Decreto n. 31380).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Girmi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30249, datato 10 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30258 del 10 agosto 2001, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30249, datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Verbania), unità di uffici e stabilimenti di Omegna (Verbania), per un massimo di 78 unità lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2002 al 20 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2002 con decorrenza 24 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11055

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, unità di Castelraimondo, Milano, Napoli, Pioraco, Roma, sede direzione Fabriano e stabilimento di Fabriano Rocchetta. (Decreto n. 31381).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 28197, datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 28216 del 27 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 28197, datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, con sede in Roma, unità di:

Castelraimondo (Macerata), per un massimo di 55 unità lavorative;

Milano, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Napoli, per un massimo di 2 unità lavorative;

Pioraco (Macerata), per un massimo di 18 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 5 unità lavorative;

sede direzione Fabriano (Ancona), per un massimo di 13 unità lavorative;

stabilimento di Fabriano Rocchetta (Ancona), per un massimo di 42 unità lavorative,

per il periodo dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 2000 con decorrenza 5 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11056

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pettinatura Europa 90, unità di Occhieppo Inferiore. (Decreto n. 31382).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 2511 del 19 giugno 2002 pronunciata dal tribunale di Biella che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Pettinatura Europa 90;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 giugno 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pettinatura Europa 90, sede in Occhieppo inferiore (Biella), unità in Occhieppo inferiore (Biella), per un massimo di 142 unità lavorative di cui un assunto con C.F.L. è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 2002 al 20 giugno 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11057

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, unità di Alessandria. (Decreto n. 31383).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31085, datato 31 maggio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 31114 del 31 maggio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 novembre 2001, il suddetto trattamento;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 maggio 2002;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31085, datato 31 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino, unità di Alessandria, per un massimo di 1.270 unità lavorative, per il periodo dal 5 maggio 2002 al 4 novembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11058

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, unità di Cassano delle Murge. (Decreto n. 31384).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. General Medical Merate inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 26 giugno 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 aprile 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di trenta unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo), unità di Cassano delle Murge (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di trenta unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11059

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Valeriano, unità di Virle Piemonte. (Decreto n. 31385).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. San Valeriano, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 6 giugno 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 maggio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 20 maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile varia applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità su un organico complessivo di 212 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 2002 al 19 maggio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Valeriano, con sede in Virle Piemonte (Torino), unità di Virle Piemonte (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità, su un organico complessivo di 212 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Valeriano a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11060

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marly's Confezioni, unità di Arzignano. (Decreto n. 31386).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Marly's Confezioni, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 30 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 2002, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore confezioni vestiario applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, di cui una unità in part-time da 30 ore settimanali a 20 ore medie settimanali su un organico complessivo di 99 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 2002 al 2 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marly's Confezioni, con sede in Arzignano (Vicenza), unità di Arzignano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, di cui una unità in part-time da 30 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 99 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marly's Confezioni — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11061

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thales Communications, unità di Chieti. (Decreto n. 31388).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Thales Communications inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 12 luglio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 maggio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 giugno 2002, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità, su un organico complessivo di 90 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thales Communications, con sede in Roma, unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità, su un organico complessivo di 90 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thales Communications, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11062

DECRETO 1º agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emiliana tessile, unità di Cetraro. (Decreto n. 31389).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Emiliana tessile, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29756, datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 28143 del 18 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1999, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29756, datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emiliana tessile, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Cetraro (Cosenza), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11063

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formenti Seleco, unità di Sessa Aurunca. (Decreto n. 31390).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Formenti Seleco, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 7 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che i contratti di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulati tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 marzo 2002, 7 giugno 2002 e 11 luglio 2002 stabiliscono per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a 16,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 355 unità, di cui 4 unità da 30 ore settimanali a 12 ore medie settimanali, 1 unità da 24 ore settimanali a 14 ore medie settimanali, 4 unità da 20 ore settimanali a 8 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 440 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formenti Seleco, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 355 unità, di cui 4 unità da 30 ore settimanali a 12 ore medie settimanali, 1 unità da 24 ore settimanali a 14 ore medie settimanali, 4 unità da 20 ore settimanali a 8 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 440 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formenti Seleco a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11064

DECRETO 1º agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 31391).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. F.lli Olivieri inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 17 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 maggio 2002, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1º maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria, produzione casearia applicato, a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 34 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato che, pur essendo intervenute preventive intese tra le parti, come da nota dell'11 aprile 2002, tese alla sottoscrizione del verbale d'accordo, tale verbale è stato sottoscritto, a seguito di convocazione della regione Lazio, solo in data 6 maggio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore del lavoratori

dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11065

DECRETO 21 agosto 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del giorno 11 luglio 2002;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «E.L.P.I. a r.l.» con sede in Oppido Lucano, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 10 febbraio 1980, iscritta al n. 1710 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1319;

2) società cooperativa «Paternicum Coop. servizi eco-ambientali infrastrutturali sociali a r.l.» con sede in Paterno, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 22 settembre 1988, iscritta al n. 4158 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2124;

3) società cooperativa «Amintravaille piccola soc. coop.va a r.l.» con sede in Lavello, costituita per rogito notaio dott. Gianuario Angelino in data 1° giugno 1998, iscritta al n. 22134 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2773;

4) società cooperativa «Tecno Montealpi soc. coop. va a r.l.» con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 16 settembre 1999, iscritta al n. 2600 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2897;

5) società cooperativa «Valsport piccola soc. coop.va a r.l.» con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 29 marzo 2000, iscritta al n. 13038 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2979.

Potenza, 21 agosto 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A11135

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Europa Service S.r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 22 marzo 2002 dall'ispettore Stranieri Diana, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1.445.090/P del 2 agosto 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa Europa Service S.r.l.», con sede in Vibo Valentia, viale Accademie Vibonesi 4ª Traversa n. 5, costituita per rogito del notaio Iannello Giuseppe in Vibo Valentia, n. repertorio 27.686 in data 28 ottobre 1997, posizione B.U.S.C. n. 3276/294286, registro delle società n. 1320/98 dell'11 febbraio 1998 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 agosto 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A11136

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e progresso agricolo», in Dinami.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 28 febbraio 2002 dall'ispettore Calidona Davide, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1.445.090/P del 2 agosto 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Lavoro e progresso agricolo», con sede in Dinami (Vibo Valentia), via Frazione Monsoreto, costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Maierato (Vibo Valentia), n. repertorio 39 in data 5 marzo 1982, posizione B.U.S.C. n. 1825/190099, registro delle società n. 671 del 26 marzo 1982 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 agosto 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A11137

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Vibonia sociale», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 24 gennaio 2002 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1.445.287/P del 13 agosto 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Vibonia sociale», con sede in Vibo Valentia, via San Leoluca, costituita per rogito

del notaio Iannello Giuseppe in Mileto (Vibo Valentia), n. repertorio 4869 in data 9 dicembre 1985, posizione B.U.S.C. n. 2233/216598, registro delle società n. 1175 dell'11 febbraio 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 agosto 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A11138

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Una stretta di mano», in Drapria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 29 maggio 2002 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1.445.287/P del 13 agosto 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sociale Una stretta di mano», con sede in Drapia (Vibo Valentia), via Provinciale n. 78 - Frazione Caria, costituita per rogito del notaio Iannello Giuseppe in Vibo Valentia, n. repertorio 26.866 in data 18 marzo 1997, posizione B.U.S.C. n. 3234/278640, registro delle società n. 16.099/97 del 15 maggio 1997 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 agosto 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A11139

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cerasia», in Pizzoni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 29 marzo 2002 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1.445.287/P del 13 agosto 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cerasia», con sede in Pizzoni (Vibo Valentia), via Oliveto n. 24, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia, n. repertorio 30521 in data 14 novembre 1997, posizione B.U.S.C. n. 3277/294287, registro delle società n. 1098/98 del 5 febbraio 1998 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 agosto 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A11140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 agosto 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali

sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Arcole»;

«Bagnoli»;

«Bardolino»;

«Bardolino superiore»;

«Bianco di Custoza»;

«Breganze»;

«Colli Berici»;

«Colli di Conegliano»;

«Colli Euganei»;

«Conegliano Valdobbiadene»;

«Gambellara»;

«Garda»;

«Lison Pramaggiore»;

«Lugana»;

«Merlara»;

«Montello e Colli Asolani»;

«Monti Lessini» o «Lessini»;

«Piave»;

«S. Martino della Battaglia»;

«Soave»;

«Soave superiore»;

«Valdadige»;

«Valpolicella»;

«Vicenza».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Roma, 27 agosto 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al tenente colonnello della Guardia di Finanza Alberto Giordano con la seguente motivazione: «Libero dal servizio affrontava, con ferma determinazione, non comune spirito d'iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, un individuo che, in stato di alterazione psico-fisica, arrecava danni ad auto in sosta e minacciava alcuni ignari passanti. Con straordinario coraggio ingaggiava con lo stesso una violenta colluttazione e, sebbene ferito alla spalla e al ginocchio, non esitava a porsi all'inseguimento del malvivente, riuscendo a bloccarlo e a consentirne l'arresto. Chiaro esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 6 ottobre 2001 - Bordighera (Imperia).

Medaglia di bronzo

Con decreto del presidente della Repubblica del 9 aprile 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al capitano dei Carabinieri Olindo Di Gregorio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto senza indugio il tetto di un edificio di tre piani, unitamente a due subalterni, riusciva appena in tempo ad afferrare, rischiando di essere trascinato nella caduta, un ragazzo che sa era lanciato nel vuoto a scopo suicida, traendolo in salvo nonostante questi tentasse di divincolarsi dalla presa. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 26 giugno 2000 - Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Giovanni Capacci, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto senza indugio il tetto di un edificio di tre piani, unitamente ad un superiore e un collega, riusciva appena in tempo ad afferrare, rischiando di essere trascinato nella caduta, un ragazzo che si era lanciato nel vuoto a scopo suicida, traendolo in salvo nonostante questi tentasse di divincolarsi dalla presa. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 26 giugno 2000 - Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Davide Micale, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto senza indugio il tetto di un edificio di tre piani, unitamente ad un superiore e un collega, riusciva appena in tempo ad afferrare, rischiando di essere trascinato nella caduta, un ragazzo che si era lanciato nel vuoto a scopo suicida, traendolo in salvo nonostante questi tentasse di divincolarsi dalla presa. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 26 giugno 2000 - Montebello Jonico (Reggio Calabria).

All'agente scelto della Polizia di Stato Sergio Catarina, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio altruistico e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente a due militari della Guardia di Finanza, interveniva in soccorso di un uomo rimasto imprigionato, in seguito ad un incidente stradale, nella propria autovettura alimentata a G.P.L., riuscendo a trarlo in salvo pochi istanti prima che la stessa esplodesse. Nobile esempio di elette virtù civiche, non comune determinazione operativa e notevole coraggio». — 19 aprile 2001 - Ausonia (Frosinone).

Al finanziere scelto Massimo D'Onofrio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio altruistico e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad un collega ed un agente della Polizia di Stato, interveniva in soccorso di un uomo rimasto imprigionato, in seguito ad un incidente stradale, nella propria autovettura alimentata a G.P.L., riuscendo a trarlo in salvo pochi istanti prima che la stessa esplodesse. Nobile esempio di elette virtù civiche, non comune determinazione operativa e notevole coraggio». — 19 aprile 2001 - Ausonia (Frosinone).

Al finanziere Marco D'Onofrio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio altruistico e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad un collega ed un agente della Polizia di Stato, interveniva in soccorso di un uomo rimasto imprigionato, in seguito ad un incidente stradale, nella propria autovettura alimentata a G.P.L., riuscendo a trarlo in salvo pochi istanti prima che la stessa esplodesse. Nobile esempio di elette virtù civiche, non comune determinazione operativa e notevole coraggio». — 19 aprile 2001 - Ausonia (Frosinone).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Michele Cappa, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, in occasione di catastrofico evento alluvionale, esponendosi a gravissimo rischio, con generoso slancio riusciva, dopo reiterati tentativi, a trarre in salvo due anziani coniugi rimasti imprigionati in una cantina sommersa dalle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 15 ottobre 2000 - Torino.

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Massimiliano Musco, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta d'altura, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, non esitava, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine ed un'avaria all'unità navale, ad intraprendere le ricerche di due persone disperse in mare a bordo di un catamarano. Superando notevoli difficoltà riusciva a localizzare ed a trarre in salvo, dopo estenuanti sforzi, i due naufraghi in balia del mare in burrasca, recuperando anche il natante. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 giugno 2000 - Siderno e Locri (Reggio Calabria).

Al vice brigadiere dei Carabinieri Raffaele Del Gaudio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Nocchiere motorista di motovedetta d'altura, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, non esitava, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine ed un'avaria all'unità navale, ad intraprendere le ricerche di due persone disperse in mare a bordo di un catamarano. Superando notevoli difficoltà riusciva a localizzare ed a trarre in salvo, dopo estenuanti sforzi, i due naufraghi in balia del mare in burrasca, recuperando anche il natante. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 giugno 2000 - Siderno e Locri (Reggio Calabria).

Al carabiniere scelto Corrado Di Giorgio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Nocchiere motorista di motovedetta d'altura, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, non esitava, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine ed un'avaria all'unità navale, ad intraprendere le ricerche di due persone disperse in mare a bordo di un catamarano. Superando notevoli difficoltà riusciva a localizzare ed a trarre in salvo, dopo estenuanti sforzi, i due naufraghi in balia del mare in burrasca, recuperando anche il natante. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 giugno 2000 - Siderno e Locri (Reggio Calabria).

Al carabiniere Giuseppe Ceci, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Nocchiere motorista di motovedetta d'altura, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, non esitava, nonostante le proibi-

tive condizioni meteo-marine ed un'avaria all'unità navale, ad intraprendere le ricerche di due persone disperse in mare a bordo di un catamarano. Superando notevoli difficoltà riusciva a localizzare ed a trarre in salvo, dopo estenuanti sforzi, i due naufraghi in balia del mare in burrasca, recuperando anche il natante. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 giugno 2000 - Siderno e Locri (Reggio Calabria).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Elio Di Giorgio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un violento e disastroso nubifragio, esponendosi con generoso slancio a grave rischio si immergeva, unitamente ad agenti della Polizia di Stato, nelle vorticose acque di un torrente in piena, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, allo stremo delle forze, si trovava in precario equilibrio sul tetto della propria autovettura completamente sommersa. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 12 novembre 1999 - Tertenia (Nuoro).

Al vice ispettore della Polizia di Stato Roberto Perino, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un violento e disastroso nubifragio, esponendosi con generoso slancio e grave rischio personale, unitamente ad alcuni colleghi, riusciva a trarre in salvo due persone che stavano per essere travolte dalle acque di un torrente in piena. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 12 novembre 1999 - Tertenia (Nuoro).

All'assistente capo della Polizia di Stato Carmine Mulas, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un violento e disastroso nubifragio, esponendosi con generoso slancio e grave rischio personale, si immergeva, nelle acque turbinose di un torrente in piena, riuscendo a trarre in salvo una persona rimasta aggrappata al ramo di un albero. Contribuiva poi, unitamente ai colleghi, a soccorrere due persone in pericolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 12 novembre 1999 - Tertenia (Nuoro).

All'assistente capo della Polizia di Stato Livio Moretti, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione invasa dalle fiamme e pregna di fumo, riuscendo a trarre in salvo due persone anziane, una delle quali non deambulante. Fulgido esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 31 luglio 2001 - Pavia.

Al brigadiere dei Carabinieri Giacomo Russo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, in occasione di un incendio di vaste proporzioni, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso di un anziano non deambulante che, in preda al panico, si era rifugiato in una baracca circondata dalle fiamme, riuscendo a trarlo in salvo poco prima della completa distruzione della struttura. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 8 luglio 2000 - Magisano (Catanzaro).

02A10950 - 02A10949

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria della sig.ra Agnese Visintin Simi con la seguente motivazione: «Donna di elevate qualità umane di generosità e disponibilità verso il prossimo, si dedicava nel corso di tutta la sua vita al servizio dei più deboli e degli emarginati. Alla guida di una Comunità di tossicodipendenti, conseguiva risultati eccezionali in termini di assistenza, reinserimento e recupero degli ultimi, riscuotendo la stima ed il riconoscimento dell'intera cittadinanza. Nobile esempio di impegno sociale e di umana solidarietà». — Cassano Magnago (Varese).

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al comune di Fossacesia (Chieti), con la seguente motivazione: «Comune occupato dalle truppe tedesche, impegnate a bloccare l'avanzata alleata, sopportava con indomito coraggio e dignitosa fierezza la rappresaglia e la violenza nazista. Oggetto di numerosi e violentissimi bombardamenti e di efferate azioni di guerra, subiva sessanta vittime civili, la quasi totale distruzione dell'abitato e delle infrastrutture e danni ingentissimi al patrimonio zootecnico e agrario. Durante la ripresa del lavoro dei campi, altri trentasei cittadini perdevano la vita sulle migliaia di mine collocate sul territorio dall'esercito nemico». — 1943-1945 - Fossacesia (Chieti).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo aiutante s. UPS dei Carabinieri Marco Coppi, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale senso di abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contribuendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiana di Lucca (Lucca).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Mario Messina, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso, che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale senso di abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contribuendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiana di Lucca (Lucca).

Al vice brigadiere dei Carabinieri Salvatore Campus, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale senso di abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contribuendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiana di Lucca (Lucca).

All'appuntato scelto dei Carabinieri Maurizio Gigante medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale senso di abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contribuendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiara di Lucca (Lucca).

All'appuntato scelto dei Carabinieri Daniele Martinelli, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale senso di abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contribuendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiana di Lucca (Lucca).

All'appuntato scelto dei Carabinieri Remo Vagli, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale senso di abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contri-

buendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiana di Lucca (Lucca).

Al carabiniere scelto Michele De Ranieri, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento nubifragio seguito da evento franoso che provocava cinque vittime ed ingenti danni, con generoso slancio, eccezionale abnegazione ed elevato spirito di sacrificio, si prodigava, unitamente ad altri militari, nelle attività di soccorso alla popolazione, contribuendo con instancabile operosità al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità». — 20 novembre 2000 - Vinchiana di Lucca (Lucca).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al comune di Massa D'Albe (L'Aquila) con la seguente motivazione: «Comune scelto, all'indomani dell'armistizio, come sede del quartier generale della X Armata tedesca, subì due violentissimi bombardamenti che procuravano quarantuno vittime civili, fra cui sette bambini, e la quasi totale distruzione dell'abitato. Durante l'occupazione la popolazione offriva altresì un ammirevole prova di generoso spirito di solidarietà, prodigandosi in aiuto dei numerosi prigionieri alleati fuggiti dai vicini campi di concentramento». — 1943-1944 Massa D'Albe (L'Aquila).

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile ai seguenti comuni per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al comune di Castiglione di Sicilia (Catania), medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale fu teatro di una feroce rappresaglia tedesca che provocò la morte di sedici civili ed il saccheggio di numerose abitazioni». — 12 agosto 1942 - Castiglione di Sicilia (Catania).

Al comune di Cancello e Arnone (Caserta), medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Situato in posizione nevralgica, fu sottoposto, durante l'ultimo conflitto mondiale, ad un violentissimo bombardamento che causò la morte di 104 cittadini e la distruzione dell'intero centro abitato». — 9 settembre 1943 - Cancello e Arnone (Caserta).

02A10955 - 02A10952 - 02A10953 - 02A10954 - 02A10951

Concessione di attestati di pubblica benemerenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) brigadiere della Guardia di finanza Salvatore Surdo: «In occasione di un incendio, alimentato da forti raffiche di vento, che minacciava di raggiungere un'abitazione rurale, con esemplare iniziativa, si prodigava, unitamente ad altro animoso, a rallentare l'avanzata delle fiamme fino all'arrivo dei Vigili del fuoco, scongiurando così più gravi conseguenze. Nobile esempio di spirito di abnegazione ed alto senso civico». — 7 aprile 2001 - Mazzarino (Caltanissetta);

2) sig. Salvatore Aprile: «In occasione di un incendio, alimentato da forti raffiche di vento, che minacciava di raggiungere un'abitazione rurale, con esemplare iniziativa, si prodigava, unitamente ad un finanziere, a rallentare l'avanzata delle fiamme fino all'arrivo dei Vigili del fuoco, scongiurando così più gravi conseguenze. Nobile esempio di spirito di abnegazione ed alto senso civico». — 7 aprile 2001 - Mazzarino (Caltanissetta).

02A10956

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 agosto 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato:

Ente certificazione macchine S.r.l. - via Mincio, 386 - località Formica - 41056 Savignano sul Panaro (Modena) è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Allegato V: Esame CE del Tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A10974

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 18ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato», in Genova.

Con decreto ministeriale del 23 agosto 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 18ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato», che avrà luogo a Genova dal 25 ottobre 2002 al 27 ottobre 2002.

02A11134

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651210/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0 7 *

€ 0,77